



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO  
Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Ufficio B3 Ex DGCAS -  
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
Tel. 06/47055353 Fax 06/483691

Ministero Sviluppo Economico  
Dir.Gen. Commercio Assicurazioni e Servizi  
USCITA - 18/02/2008 - 0001335



ALL'UNIONCAMERE PIEMONTE  
Via Cavour, 17  
10123 **TORINO**

ALL'UNIONCAMERE TOSCANA  
Via Lorenzo il Magnifico, 24  
50129 **FIRENZE**

e p.c. ALLE UNIONI REGIONALI  
DELLE CAMERE DI COMMERCIO

**LORO SEDI**

ALLE CAMERE DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA

**LORO SEDI**

ALL'UNIONCAMERE  
P.zza Sallustio, 21  
00187 **ROMA**

**Oggetto:** Parere in materia di diritti di segreteria per gli adempimenti del curatore fallimentare.

Si fa riferimento alla nota di Unioncamere Toscana prot. n° 3519/7.7 del 15.11.2006 e alla nota di Unioncamere Piemonte prot. n°550 del 27.12.2007 - pervenute rispettivamente a questa Direzione Generale in data 23.11.2007 e 27.12.2007 - con le quali si chiede se sono dovuti alle Camere di Commercio, i diritti di segreteria per i nuovi adempimenti pubblicitari presso il Registro delle imprese introdotti a carico dei curatori fallimentari dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n°5 avente ad oggetto la "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali" ed entrati in vigore dal 16 luglio 2006.

In particolare, tali adempimenti sono disciplinati:

- dall'art.33, comma 5, ultimo capoverso, del R.D. 16 marzo 1942, n°267 (cd. Legge fallimentare) che prevede la trasmissione di copia del rapporto riepilogativo delle attività svolte dal curatore assieme alle eventuali osservazioni del comitato dei creditori o dei suoi componenti, per via telematica all'ufficio del Registro delle imprese, nei quindici giorni



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO  
Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Ufficio B3 Ex DGCAS –  
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
Tel. 06/47055353 Fax 06/483691

successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del Tribunale;

- dall'art.118, comma 2, primo capoverso, il quale stabilisce che, ove si tratti di fallimento di società, il curatore ne chiede la cancellazione dal Registro delle imprese.

I dubbi sollevati sulla legittimità del diritto delle Camere di commercio all'esazione dei diritti di segreteria per tale nuovi adempimenti gravanti in capo ai curatori fallimentari, nascono sostanzialmente per due ordini di motivi:

1) la mancanza al riguardo della previsione di tali importi nella Tabella "A" "Importi diritti di segreteria per il Registro delle imprese" allegata al Decreto interministeriale, di cui all'art.18, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993, n°589;

2) la natura pubblicistica dell'attività posta in essere dal curatore fallimentare, organo della procedura concorsuale nominato con decreto del Tribunale, ai sensi dell'art.27 L.F..

Al riguardo si osserva che ai sensi e per gli effetti dell'art.18 della Legge 29 dicembre 1993, n°589 e s.m.i., al finanziamento ordinario delle Camere di commercio si provvede tra l'altro mediante la riscossione di diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti.

Secondo un consolidato e costante orientamento giurisprudenziale e dottrinale, i diritti di segreteria hanno natura tributaria in quanto costituiscono tasse dovute dal contribuente a fronte di un'attività compiuta dall'ente pubblico nello svolgimento delle sue funzioni di diritto pubblico (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza 4 aprile 1990, n°156; Agenzia delle Entrate, Risoluzione 26 gennaio 2007, n°13/E).

Dalla natura di tassa e dal fatto che i diritti in esame rappresentano, così come dispone l'art.18, comma 1, lett.e) della Legge n°589/1993, un'entrata per le Camere di commercio, discende l'obbligatorietà della loro riscossione.

Ne deriva di conseguenza, che la mancata applicazione e riscossione comporta responsabilità erariale e costituisce danno patrimoniale per l'ente, secondo un consolidato e costante orientamento della Corte dei Conti (cfr., ex multis, Sez.II, 12 novembre 1980, n°132; Sez.II, 20 settembre 1982, n°110).

In attesa, per motivi di chiarezza e di ermeneutica giuridica, di un esplicito aggiornamento della Tabella "A" allegata al Decreto interministeriale, di cui all'art.18, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993, n°589, al fine di renderla consona alle novità normative introdotte dal citato D.Lgs. n°5/06, questa Direzione Generale ritiene che si debbano applicare i seguenti diritti di segreteria:

- alla fattispecie di cui all'art.33, comma 5, l'importo di cui al punto 3.2 (€30,00 - euro trenta/00) alle società e l'importo di cui al punto 4.2 (€18,00 - euro diciotto/00) alle imprese individuali;
- alla fattispecie di cui all'art.118, comma 2, l'importo di cui al punto 3.2 (€30,00 - euro trenta/00).



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO  
Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Ufficio B3 Ex DGCAS -  
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
Tel. 06/47055353 Fax 06/483691

Va infine precisato che risulta privo di pregio il rilievo secondo cui la natura pubblicitaria dell'attività posta in essere dal curatore fallimentare esonererebbe lo stesso dal pagamento in favore delle Camere di commercio dei diritti di segreteria, di cui al citato art.18 Legge 589/1993 e s.m.i., in quanto sulla base del vigente sistema normativo non esistono disposizioni che esentano organi e/o enti pubblici dal pagamento dei diritti di segreteria di cui trattasi.

VDM  
28.01.08

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Aldo Mancurti**